

INDICAZIONI PER I PRIVATI CITTADINI

DCM 28/07/2016 – OCDPC n. 383/2016

1 EVENTI CALAMITOSI DI RIFERIMENTO

| ORDINANZA | EVENTO | AMBITO PROVINCIALE |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| OCDPC n. 126/2013 | Marzo 2013 | AR-FI- LU-PT- PO |
| OCDPC n. 134/2013 | Ottobre 2013 | AR- FI – GR- LU- PI- PT- PO- SI |
| OCDPC n. 157/2014 | 1 gennaio e 11 febbraio 2014 | AR- FI – GR- LI – LU- MS- PI_ - PT- PO- SI |
| OCDPC n. 201/2014 | 19 e 20 settembre 2014 | FI – LU- PI- PT- PO |
| OCDPC n. 215/2014 | 11-14 ottobre e 5-7 novembre 2014 | GR- LI- LU- PI- PT |
| OCDPC n. 255/2015 | 5 marzo 2015 | AR – FI- LU- MS- PT- PO |
| OCDPC n. 300/2015 | 24 e 25 agosto 2015 | SI |

2 CONDIZIONI NECESSARIE PER AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

- a) I danni subiti devono essere in nesso di causalità con gli eventi calamitosi sopra indicati; pertanto la loro tipologia deve essere compatibile e conseguenza con la specificità dell'evento verificatosi
- b) I danni dovevano essere stati segnalati al Comune di residenza con la scheda B di ricognizione del danno subito dopo l'evento
- c) La riparazione dei danni o la sostituzione di quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere comprovata da documentazione giustificativa di spesa

3 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per **IMMOBILI DANNEGGIATI**, **IMMOBILI DISTRUTTI o INAGIBILI** e **BENI MOBILI** secondo quanto di seguito indicato:

IMMOBILI DANNEGGIATI: sono ammissibili a contributo i danni a:

- 1) **strutture portanti** (copertura, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, strutture di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio)
- 2) **impianti**: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- 3) **finiture interne ed esterne**: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- 4) **serramenti interni ed esterni**;
- 5) **parti comuni di un edificio residenziale**.

I danni possono riferirsi anche alle pertinenze ma solo se non si configurano come unità strutturali distinte dalla abitazione principale.

Definizione di ABITAZIONE PRINCIPALE

- **per il proprietario** è quella ove alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;

- **per soggetto diverso del proprietario**:

b.1) è quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)

b.2) è quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica

né del proprietario né di un terzo.

IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI: sono ammissibili a contributo le spese per:

- a) **ricostruzione in sito dell'abitazione distrutta**
- b) **delocalizzazione dell'abitazione distrutta**, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di un Comune confinante, se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1 lettera b dei Criteri direttivi;
- c) **delocalizzazione dell'abitazione non distrutta**, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi sopra indicati, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

BENI MOBILI: sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili che si trovavano nella abitazione principale del proprietario o di un terzo limitatamente ai vani catastali principali: cucina, camera e salotto (ad titolo esemplificativo: gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigoriferi, lavastoviglie, forno, fornello piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante ...).

4 SPESE ESCLUSE

Sono da ritenersi escluse le spese relative a

- 1) eventuali migliorie
- 2) immobili destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva
- 3) pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, se si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione
- 4) aree e fondi esterni all'immobile abitativo
- 5) fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi
- 6) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto
- 7) fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, erano in corso di costruzione
- 8) beni mobili registrati.

5 MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE

Indicazioni di carattere generale

- Il **pagamento in contanti** è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a euro 2.999,99.
- Se i **pagamenti sono stati effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della OCDPC** per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità sopra indicate e il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto.
- Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le **diciture "pagato" e "data"**, riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione.

- Le **spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della OCDPC** sono ammissibili solo se giustificate da fattura, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture sopra indicate.

Indicazioni per interventi di ripristino dei beni immobili distrutti o danneggiati

- la spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali.
- Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione e dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate come sopra indicato.

Indicazioni per spese per i beni mobili,

Se attestate da documentazione non intestata (esempio scontrini fiscali) sono ammissibili solo se emessi prima dell'entrata in vigore della OCDPC e alle seguenti condizioni:

- a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica dimostrante l'inserimento del bene nel contesto abitativo ed auto-dichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo;
- b) in caso di pagamento diverso dal contante il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali o bonifici bancari al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nella documentazione fiscale.

6 CHI PUO' FARE DOMANDA E COME

| SOGGETTO TITOLATO | MODELLO DA UTILIZZARE | NECESSITÀ PERIZIA |
|--|------------------------------|--------------------------|
| 1) proprietario unico dell'abitazione | Allegato A e allegato A1 | Perizia allegato A2 |
| 2) comproprietario dell'abitazione | Allegato A | Perizia allegato A2 |
| 3) titolare del diritto reale o personale di godimento dell'abitazione (usufrutto, locazione, comodato, etc.) solo se quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda) | Allegato A e allegato A1 | Perizia allegato A2 |
| 4) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione | Allegato A e allegato A1 | NON NECESSARIA |
| 5) condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale | Allegato A4 e Allegato A3 | Perizia allegato A2 |
| 6) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale | Allegato A e allegato A1 | Perizia allegato A2 |

E' sempre necessaria la perizia redatta secondo l'allegato A2 tranne che per i danni ai soli beni mobili a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Le spese della perizia non sono oggetto di contributo e restano a carico del privato.

7 TEMPO LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va **presentata al comune** a pena di decadenza **entro 40 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della OCDPC.

8 COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

9 VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO (determinazione a cura del comune)

Relativamente al contributo massimo si precisa che

1. Il contributo è concesso entro i **limiti percentuali specificati** come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nella scheda di segnalazione B e quello risultante dalla perizia asseverata redatta con l'allegato A2.
2. Dal minor valore sono detratti eventuali **indennizzi assicurativi o altri contributi erogati** al medesimo fine. Per quanto riguarda i contributi previsti dalle leggi regionali n. 72/2013, n. 8/2014, n. 54/2014, n. 70/2014, n. 31/2015, i medesimi vanno indicati nella domanda. Verranno date indicazioni ai Comuni sulla detraibilità o meno degli stessi.
3. Il contributo effettivamente spettante viene riconosciuto, sotto forma di finanziamento, a cura dell'Istituto di credito convenzionato che sarà successivamente individuato dal titolare del contributo e comunicato al Comune.
4. Tale finanziamento sarà disponibile per il beneficiario, per il pagamento, a cura dell'istituto di credito alle imprese fornitrici o esecutrice degli interventi ancora da realizzare e/o liquidato a titolo di parziale rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

Contributi massimi riconoscibili

| Destinazione | Stato immobile | Limite massimo contributo |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Abitazione Principale | Danneggiato | Fino a 80% (max 150.000,00) |
| Abitazione Principale | Distrutto | Fino a 80% (max 187.500,00) |
| Abitazione Non Principale | Danneggiato | Fino a 50% (max 150.000,00) |
| Abitazione Non Principale | Distrutto | Fino a 50% (max 150.000,00) |

| Altre Voci di Spesa | Limite massimo contributo |
|----------------------------|---|
| Demolizione | Fino a 100.000,00 |
| Parti comuni | Fino a 80% o 50% (max 150.000,00) |
| Beni mobili | Fino a 300,00 a vano catastale (max 1.500,00) |

Il presente vademecum è una sintesi dei Criteri direttivi approvati dalla OCDPC a cui si rimanda per la disciplina integrale della procedura.. Tutti i testi integrali dei provvedimenti statali si trovano sul sito regionale di protezione civile nella sezione dedicata.